

N. R.G. 1030/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1030/2018**

tra

ANDREA CAMICIOTTOLI

RICORRENTE/I

e

INPS

RESISTENTE/I

Oggi **14 marzo 2019**, innanzi alla Dott.ssa Nicoletta Taiti, sono comparsi:

Per ANDREA CAMICIOTTOLI l'avv. NOCENTINI SARA in sostituzione avv. DEL ROSSO
MARIA GABRIELLA

Per INPS l'avv. ZAFFINA ANTONELLO

I difensori si riportano agli atti.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Taiti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Nicoletta Taiti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **1030/2018** promossa da:

ANDREA CAMICIOTTOLI (C.F. CMCNDR52C07D612Q), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIALE CADORNA 65 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA

PARTE RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'AVVOCATURA INPS, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso l' AVVOCATURA INPS

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Andrea Camiciottoli ha chiesto al Tribunale: di dichiarare il suo diritto a percepire il trattamento APE social di cui ai commi da 179 a 186 dell'art.1 L. 232/2016 nella misura e con la decorrenza di legge, fino al compimento del requisito per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oltre interessi. Con vittoria di spese e compenso, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

In estrema sintesi, il ricorrente assume: di aver presentato in data 21.6.2017 domanda all'INPS per la verifica del requisito contributivo per avere diritto all'anticipo pensionistico, denominato APE sociale, introdotto dai commi da 179 a 186 della L. 232/2016 nonché, nello stesso tempo, domanda per ottenere il suddetto beneficio; che entrambe le domande erano state respinte dall'Istituto in quanto il Camiciottoli non sarebbe stato in possesso dei requisiti per accedere alla prestazione; che anche la successiva istanza di riesame avverso il diniego dell'INPS era stata respinta con la motivazione che il ricorrente, dopo aver usufruito del trattamento di disoccupazione, si era rioccupato con un contratto di lavoro superiore a sei mesi, così venendo meno lo stato di disoccupazione.



Si è costituita l'I.N.P.S. che ha concluso per il rigetto del ricorso e delle domande; con vittoria di spese di lite.

In breve, parte resistente ha ribadito la correttezza della motivazione posta alla base del diniego opposto alla istanza del ricorrente, richiamando la normativa applicabile al caso di specie, anche alla luce del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 7214 del 13.10.2017;

All'esito di istruttoria documentale, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

Preliminarmente devono ritenersi pacifici in quanto documentali e/o non specificamente contestati i seguenti fatti:

- a) in data 21.6.2017 Andrea Camiciottoli ha presentato domanda all'INPS per la verifica del requisito contributivo per avere diritto all'anticipo pensionistico, denominato APE sociale (**doc. 1 ricorrente**);
- b) sempre in data 21.6.2017, il ricorrente ha presentato domanda per ottenere il suddetto beneficio (**doc. 2 ricorrente**);
- c) con nota del 14.9.2017, l'INPS ha rigettato la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, per mancanza delle condizioni previste dal D.P.C.M. del 23.5.2017 n. 88 (**doc. 3 ricorrente**);
- d) con ulteriore nota del 14.9.2017, l'INPS ha altresì rigettato la domanda di anticipo pensionistico per APE sociale, in quanto la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale era stata respinta (**doc. 4 ricorrente**);
- e) con nota del 30.10.2017 l'INPS ha rigettato l'istanza di riesame proposta dal ricorrente in quanto *“successivamente alla percezione della prestazione a sostegno del reddito, l'interessato ha avuto almeno un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi (questo determina il venir meno dello stato di disoccupazione)”* (**docc. 5-6 ricorrente**).

Tanto premesso in fatto, si richiama brevemente la normativa applicabile al caso di specie.

La disciplina dettata dall'art. 1, commi 179-186, della legge 232/2016, applicabile *ratione temporis*, consente ad alcune categorie di soggetti, che si trovino in particolari condizioni, di beneficiare, a domanda, in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di una indennità (c.d. APE sociale) fino al compimento dell'età anagrafica necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

In particolare, una delle condizioni alternative che consentono di accedere al beneficio in parola è che il richiedente si trovi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, a condizione che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione al



medesimo spettante da almeno tre mesi e che sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (**art. 1, comma 179, lett. a, d.l. 232/2016**).

Al fine di chiarire il significato della nozione di “disoccupazione”, rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui trattasi, devono richiamarsi i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro, contenuti nel capo II del d.lgs. 150/2015 (“*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*”) e, in particolare, al comma 1 dell'art. 19 (rubricato “*stato di disoccupazione*”), cui rinvia - tra l'altro - il DPCM del 23.5.2017 n. 88 attuativo della legge istitutiva dell'APE sociale, secondo cui “*sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego*”.

Il comma 3 del citato art. 19 aggiunge che “*lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi*”.

Logico corollario della disposizione da ultimo richiamata è che lo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato per un periodo superiore a sei mesi comporta la perdita dello *status* di disoccupato.

Pertanto, attesa la natura di principio generale in materia di politiche attive del lavoro e anche in considerazione dell'espresso rinvio alla definizione di “stato di disoccupazione” operato dal citato regolamento governativo, non possono esserci dubbi sulla applicabilità del comma 3 dell'art. 19 alla fattispecie in esame.

Nel caso che ci occupa è documentale che il ricorrente, dopo la cessazione del rapporto lavorativo precedente a causa di licenziamento, abbia svolto attività lavorativa in regime *part-time* orizzontale dal 1.11.2004 al 31.10.2005 (**doc. 8 ricorrente**).

Tanto rilevato, deve ritenersi che proprio lo svolgimento di una simile attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi abbia determinato il venir meno della condizione di disoccupato, conseguente a licenziamento, richiesta dal comma 171, lett. a), dell'art. 1, legge 232/2016, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui è causa.

A tal riguardo si osserva come sia del tutto irrilevante il carattere *part-time* del rapporto di lavoro in discorso ai fini del suddetto periodo di sospensione, non sussistendo alcun dato normativo dal quale poter ricavare la volontà del legislatore di disciplinare diversamente tale tipologia di lavoro da quello a tempo pieno.



Si aggiunga che priva di rilievo è altresì la circostanza che il reddito annuo percepito nel 2005 dal ricorrente per il lavoro svolto *part-time* sia inferiore al limite di 8.000 euro previsto dall'art. 1, comma 183, legge 232/2016.

Infatti detta disposizione, nel ritenere compatibile la percezione dei redditi da lavoro dipendente inferiori agli 8.000 euro annui con l'indennità c.d. APE SOCIALE, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui tali importi costituiscano la retribuzione di attività lavorativa svolta dopo che il diritto al beneficio in argomento sia già stato maturato.

Tutto ciò considerato, la domanda del ricorrente va rigettata.

Attesa l'assoluta novità della questione trattata e la mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite tra le parti ex art 92 cpc (sent. Corte costituzionale n. 77/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 14 marzo 2019

Il Giudice
dott.ssa Nicoletta Taiti

(Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Emanuele Venzo)

